

## ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventi il giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore 10,00, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – **Presidente**, Avv. Montericcio Giuseppina – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Galluffo Vito, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Michele Guitta e Avv. Tiziana Pugliesi.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.

\*\*\*\*\*

§ Preliminarmente il Presidente dichiara che si procederà in seduta pubblica per l'espletamento del giuramento, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, da parte del praticante avvocato Dott. Bucaria Roberto, ammesso al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L.P..

**Alle ore 10,05**, viene introdotto nell'aula consiliare il Praticante Avvocato Dott. **Bucaria Roberto**, nato ad Erice (TP) il 26/10/1992, il quale chiede di assumere l'impegno solenne, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, per poter esercitare la professione forense in sostituzione degli Avvocati **Orlando Vincenzo** e **Orlando Giordano**, giusta delibera consiliare in data 27/02/2020 d'iscrizione nell'elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge.

Ammesso a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica, ripete la seguente formula:

*“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.*

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separato verbale, il Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara il Praticante Avvocato Dott. **Bucaria Roberto**, nato ad Erice (TP) il 26/10/1992, ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, esclusivamente in

sostituzione degli Avvocati **Orlando Vincenzo** e **Orlando Giordano** per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 27/02/2020. Dispone altresì che il verbale di impegno solenne venga comunicato al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

\*\*\*\*\*

**Alle ore 10,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l'adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.**

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO)** ed il Consigliere Segretario comunica che la proficua interlocuzione tra il Consiglio e il Presidente del Tribunale ha permesso di ottenere, grazie al decreto N. 72 del Presidente del Tribunale di Trapani Dott. Andrea Genna, una significativa accelerazione dei tempi di ripresa dell'attività giudiziaria con la celebrazione di un maggior numero di udienze sia civili che penali in considerazione del favorevole andamento della curva epidemiologica in Sicilia. Ciò premesso, propone di consentire l'accesso del pubblico agli Uffici dell'Ordine, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, anche senza prenotazione, a coloro i quali si trovano all'interno del palazzo di Giustizia per altra attività autorizzata. Per scongiurare il rischio di assembramenti o disagi dovuti all'attesa per via della fila che potrebbe crearsi, l'ingresso sarà consentito a non più di tre utenti alla volta, fermo restando che tutti coloro che accederanno ai locali dovranno essere dotati di mascherina. Restano confermate le disposizioni di cui alla delibera del 7 maggio u.s. e, quindi, continueranno a essere sospesi i servizi forniti dall'Ordine, quali l'utilizzo delle postazioni computer, il servizio toghe e la fruizione dei servizi igienici all'interno del COA. Il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta del Consigliere Segretario.

\*\*\*\*\*

**§ Si passa all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI)** ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali di cui hanno curato l'istruttoria.

1) Con riferimento all'istanza N. 515/2020 di prot. del 06/02/2020 – F13 C N. 2/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni

svolte in favore =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta, così come formulata dall'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.**

Il Consiglio, **Vista** la richiesta dell'Avv. ===== (Prot. 515/2020 del 06/02/2020 – F13 C N. 2/2020) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti della propria cliente =====, per l'attività professionale prestata in materia stragiudiziale civile =====.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo al valore ed alla natura della pratica, al numero ed all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione di un compenso pari ad euro =====, tenuto conto dei parametri previsti per l'attività in ambito stragiudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali pari ad =====nella misura del 15 % sul compenso di € =====, di CPA pari ad euro ===== ed IVA come per legge pari ad **euro** =====, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

\*\*\*\*\*

2) Con riferimento all'istanza N. 761/2020 di Prot. del 24/02/2020 – F13 C N. 3/2020 presentata dagli Avv.ti =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Orlando Maria, dà atto che i predetti avvocati, ancor prima del rilascio del parere di congruità sui compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore del proprio cliente =====, hanno richiesto, ai sensi dell'art. 29, comma 1°, lett o) della Legge n. 247/2012, l'intervento del Consiglio ai fini dell'esperimento della procedura conciliativa per la determinazione dei compensi.

Comunica che, adempite le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per l'attivazione della procedura conciliativa e, in subordine, per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, il Sig. =====, ricevuta la comunicazione dell'Ordine con racc. ar del 25/05/2020, non ha fornito alcun riscontro.

Pertanto, il Responsabile del procedimento, non potendo dare seguito alla richiesta di conciliazione, riferisce di avere espletato l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere di congruità, all'esito della quale comunica che sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di liquidazione dei compensi, così come formulata dagli Avv.ti =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dai professionisti in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.**

Il Consiglio, Vista l'istanza (Prot. N. 761/2020 del 24/02/2020 – F13 C N. 3/2020) presentata dagli Avv.ti ===== - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta, ai sensi dell'art. 29, comma 1°, lett. o) della Legge n. 247/2012, ai fini dell'esperimento della procedura conciliativa per la determinazione dei compensi e, in subordine, di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali spettanti per le prestazioni svolte in favore del proprio cliente Sig. =====, nel procedimento civile recante il N. =====.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che, espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per l'attivazione della procedura conciliativa e, in subordine, per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, il Sig. =====, ricevuta specifica comunicazione dell'Ordine con racc. a.r. in data 25.05.2020, non ha fornito alcun riscontro;

**Sentito** il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Orlando Maria,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dai professionisti in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

**D E L I B E R A**

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore degli Avv.ti =====, del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

\*\*\*\*\*

**3)** Con riferimento all'istanza N. 795/2020 di Prot. del 26/02/2020 – F13 C N. 5/2020 presentata dall' Avv. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Montericcio Giuseppina, dà atto che il predetto avvocato, ancor prima del rilascio del parere di congruità sui compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore della propria cliente =====, ha richiesto, ai sensi dell'art. 29, comma 1°, lett o) della Legge n. 247/2012, l'intervento del Consiglio ai fini dell'esperimento della procedura conciliativa per la determinazione dei compensi.

Comunica che, adempite le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per l'attivazione della procedura conciliativa e, in subordine, per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, la Sig.ra =====, ricevuta la comunicazione dell'Ordine con racc. ar del 09/03/2020, non ha fornito alcun riscontro.

Pertanto, il Responsabile del procedimento, non potendo dare seguito alla richiesta di conciliazione, riferisce di avere espletato l'istruttoria finalizzata al rilascio del parere di congruità, all'esito della quale comunica che sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di liquidazione dei compensi, così come formulata dall'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.**

Il Consiglio, Vista l'istanza (Prot. N. 795/2020 del 26/02/2020 – F13 C N. 5/2020) presentata dall'Avv. ===== - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta, ai sensi dell'art. 29, comma 1°, lett. o) della Legge n. 247/2012, ai fini dell'esperimento della

procedura conciliativa per la determinazione dei compensi e, in subordine, di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali spettanti per le prestazioni rese in favore della propria cliente Sig.ra =====, nel procedimento civile recante il N. =====.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che, espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per l'attivazione della procedura conciliativa e, in subordine, per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, la Sig.ra =====, ricevuta specifica comunicazione dell'Ordine con racc. a.r. in data 09.03.2020, non ha fornito alcun riscontro;

**Sentito** il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

#### DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====, del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con

riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

\*\*\*\*\*

**3)** Con riferimento all'istanza N. 1520/2020 di Prot. del 12/05/2020 – F13 C N. 11/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore del proprio cliente Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta, così come formulata dall'iscritto, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.**

Il Consiglio, Vista l'istanza (Prot. N. 1520/2020 del 12/05/2020 – F13 C N. 11/2020) presentata dall'Avv. ===== - visti i documenti d essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali spettanti per le prestazioni rese in favore del proprio cliente Sig. =====, nel procedimento civile recante il N. =====.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e dell'art. 4 comma 6° del citato decreto;

**Sentito** il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio,  
ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====, del  
compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale,  
delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso  
della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di  
acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con  
riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste  
l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 13  
COMMA 9° DELLA LEGGE N. 247/2012)**, il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del  
Consiglio l'accordo transattivo raggiunto in data 10.06.2020, nell'ambito della procedura  
conciliativa prevista dalla legge professionale, dall'Avv. ===== e dai Sigg.ri  
=====, per la determinazione dei compensi dovuti al predetto professionista per le  
prestazioni professionali di cui all'istanza per il rilascio del parere di congruità n. 486/2020 di prot.  
del 05/02/2020 - F13 C n. 1/2020.

Il Consiglio, esaminata l'istanza depositata in data 05/02/2020 (Prot. N. 486/2020 - F13 C n.  
1/2020) dall'Avv. ===== per il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali  
per l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale prestata in favore dei propri clienti  
Sigg.ri =====**omissis**=====; vista l'istanza presentata in data 25/03/2020 dalla Sig.ra  
=====al fine di avvalersi, con l'assistenza dell'Avv. =====, della procedura  
conciliativa, prevista dall'art. 13, comma 9° della Legge n. 247/2012, per la determinazione dei  
compensi dovuti all'Avv. =====; Vista la dichiarazione datata 17.04.2020 di adesione alla  
procedura conciliativa dell'Avv. =====; visto l'accordo, che, allegato al presente verbale,  
ne costituisce parte integrante, sottoscritto in data 10.06.2020 alla presenza del Consigliere Avv.

Michele Guitta, in qualità di responsabile del procedimento, ad unanimità, delibera di ratificare ad ogni effetto di legge quanto concordato tra le parti:

“i compensi di competenza dell’Avv. =====, a saldo di quanto spettante per l’attività professionale espletata in favore dei propri clienti Sigg.ri =====, sono quantificati in € =====, somma onnicomprensiva, anche degli oneri della mediazione che restano a carico dell’Avv. =====.”

Gli atti conciliativi, depositati, a norma dell’art. 29 comma 1° della Legge n. 247/2012, presso la cancelleria del Tribunale per l’apposizione della prescritta formula, costituiranno titolo esecutivo.

Dispone la comunicazione della presente delibera all’Avv. =====e ai Sigg.ri =====, domiciliati per il procedimento di conciliazione presso l’Avv. =====.

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all’esame del quarto punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)** ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all’ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Adamo Brigida in relazione all’istanza N. 281/2020 G.P., del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta in relazione alle istanze N. 284/2020 G.P. e N. 350/2020 G.P., del Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro in relazione alle istanze N. 309/2020 G.P. e N. 355/2020 G.P. e del Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio in relazione all’istanza N. 373/2020 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno

presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 168/2020 G.P., N. 240/2020 G.P., N. 249/2020 G.P., N. 255/2020 G.P., N. 281/2020 G.P., N. 282/2020 G.P., N. 283/2020 G.P., N. 284/2020 G.P., N. 285/2020 G.P., N. 286/2020 G.P., N. 287/2020 G.P., N. 288/2020 G.P., N. 290/2020 G.P., N. 291/2020 G.P., N. 292/2020 G.P., N. 293/2020 G.P., N. 294/2020 G.P., N. 295/2020 G.P., N. 296/2020 G.P., N. 297/2020 G.P., N. 298/2020 G.P., N. 300/2020 G.P., N. 302/2020 G.P., N. 303/2020 G.P., N. 304/2020 G.P., N. 305/2020 G.P., N. 306/2020 G.P., N. 307/2020 G.P., N. 308/2020 G.P., N. 309/2020 G.P., N. 310/2020 G.P., N. 311/2020 G.P., N. 312/2020 G.P., N. 313/2020 G.P., N. 314/2020 G.P., N. 315/2020 G.P., N. 316/2020 G.P., N. 317/2020 G.P., N. 318/2020 G.P., N. 319/2020 G.P., N. 320/2020 G.P., N. 321/2020 G.P., N. 322/2020 G.P., N. 323/2020 G.P., N. 324/2020 G.P., N. 325/2020 G.P., N. 326/2020 G.P., N. 327/2020 G.P., N. 329/2020 G.P., N. 330/2020 G.P., N. 332/2020 G.P., N. 333/2020 G.P., N. 335/2020 G.P., N. 336/2020 G.P., N. 337/2020 G.P., N. 338/2020 G.P., N. 339/2020 G.P., N. 340/2020 G.P., N. 341/2020 G.P., N. 342/2020 G.P., N. 343/2020 G.P., N. 344/2020 G.P., N. 346/2020 G.P., N. 347/2020 G.P., N. 348/2020 G.P., N. 349/2020 G.P., N. 350/2020 G.P., N. 351/2020 G.P., N. 352/2020 G.P., N. 353/2020 G.P., N. 354/2020 G.P., N. 355/2020 G.P., N. 356/2020 G.P., N. 357/2020 G.P., N. 358/2020 G.P., N. 359/2020 G.P., N. 360/2020 G.P., N. 361/2020 G.P., N. 362/2020 G.P., N. 363/2020 G.P., N. 364/2020 G.P., N. 365/2020 G.P., N. 366/2020 G.P., N. 367/2020 G.P., N. 368/2020 G.P., N. 369/2020 G.P., N. 370/2020 G.P., N. 371/2020 G.P., N. 373/2020 G.P., N. 374/2020 G.P., N. 375/2020 G.P., N. 376/2020 G.P., N. 377/2020 G.P., N. 378/2020 G.P., N. 379/2020 G.P., N. 380/2020 G.P., N. 381/2020 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL'ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO)**, il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con pec del 26/05/2020, ha comunicato che la Commissione C.N.F. in materia di difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato, riunitasi il 22 maggio 2020, ha deliberato la cancellazione d'ufficio dell'Avv. =====, dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio per la mancata presentazione della domanda di permanenza. Il Consiglio, preso atto della decisione adottata il 22 maggio 2020 dalla Commissione C.N.F. in materia di difese d'ufficio e patrocinio a

spese dello Stato, delibera la cancellazione dell'Avv. ===== dalle liste dei difensori d'ufficio tenute e gestite dal Consiglio con decorrenza dall'11.06.2020.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 09/06/2020 dall'Avv. **Vitiello Pietro Maria**, nato ad Alcamo (TP) il 22/02/1957, iscritto al N. 186 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 16/06/1992, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Vitiello Pietro Maria, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Vitiello Pietro Maria**, nato ad Alcamo (TP) il 22/02/1957, ad eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Vitiello Pietro Maria a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (AUTORIZZAZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11/06/2020 dall'Avv. **Ciaravino Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 05/10/1971, iscritto al N. 363 dell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine dal 08/01/2002, volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. ed integr..

Il Consiglio, presa visione dell'istanza proposta dall'Avv. Ciaravino Giovanni, verificata la sussistenza delle condizioni soggettive per la concessione dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 e succ. mod. ed integr., previa dichiarazione di astensione del Presidente Avv. Ciaravino Salvatore, all'unanimità, delibera di autorizzare l'Avv. **Ciaravino Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 05/10/1971, ad eseguire la notificazione di atti in materia

civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Onera il predetto Avv. Ciaravino Giovanni a munirsi di tutto il materiale necessario ed indispensabile per eseguire la notificazione nel rispetto della vigente normativa.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25/05/2020 dal Dott. =====, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consigliere Segretario riferisce che, dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione, è emerso che il Dott. ===== risulta essere iscritto =====.

Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione dell'Avv. Giuseppe Marabete, sentito il Consigliere Segretario, delibera di sospendere ogni decisione al fine di procedere agli opportuni approfondimenti circa la sussistenza di un'eventuale ipotesi di incompatibilità, ===== **omissis** =====, incaricando il Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo, il quale si riserva di riferire alla prossima seduta. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (PROCEDURA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario rimanda la trattazione del punto alle ore 12,00, orario previsto per la comparizione dell'Avv. =====.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (REVISIONE ALBO PROFESSIONALE e ACCERTAMENTO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE)**, il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la procedura di revisione dell'Albo a norma dell'art. 21 Legge n. 247/2012 e di accertamento esercizio continuativo professione ai sensi del DM 47/2016. Il Consiglio, considerato lo stato di emergenza che ha interessato il nostro paese in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, dispone di rinviare ogni eventuale iniziativa al prossimo anno.

\*\*\*\*\*

**Si dà atto che alle ore 11,10 abbandona la seduta il Consigliere Avv. Vito Galluffo (N. 8 consiglieri presenti).**

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Fatone Mauro**, nato ad Alcamo (TP) il 07/10/1992;

Dott. **Bonfiglio Stefano**, nato ad Erice (TP) il 14/09/1988;

Dott. **Vinci Michele**, nato a Marsala (TP) il 28/07/1995;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

**Visto** il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### **DELIBERA**

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott. **Fatone Mauro**, nato ad Alcamo (TP) il 07/10/1992;

Dott. **Bonfiglio Stefano**, nato ad Erice (TP) il 14/09/1988;

Dott. **Vinci Michele**, nato a Marsala (TP) il 28/07/1995.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE**

**PROFESSIONALE N. 247/2012**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 21/05/2020 della Dott.ssa **Grimaldi Karin**, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990, iscritta al **N. 2840** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

**Presa** conoscenza dell'istanza di cui sopra;

**Ritenuto** che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **20/09/2018**;

**Visto** il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

**Ritenuto** che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**Esaminata** la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

**Vista** la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale; ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

#### **DELIBERA**

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa **Grimaldi Karin**, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990 - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'Avvocato **Ciacio Damiano**, presso il quale ha fissato il proprio domicilio professionale, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Grimaldi Karin**, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla richiedente a mezzo posta elettronica certificata nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Ciacio Damiano.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 27/05/2020 della Dott.ssa **Marino Caterina**, nata ad Erice (TP) il 13/11/1992, iscritta al **N. 2849** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

**Presa** conoscenza dell'istanza di cui sopra;

**Ritenuto** che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **27/11/2018**;

**Visto** il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

**Ritenuto** che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**Esaminata** la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

**Vista** la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale; ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

#### **DELIBERA**

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa **Marino Caterina**, nata ad Erice (TP) il 13/11/1992 - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'Avvocato **Rapisarda Orazio**, presso il quale

svolge la pratica professionale, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Marino Caterina**, nata ad Erice (TP) il 13/11/1992, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla richiedente a mezzo posta elettronica certificata nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Rapisarda Orazio.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza depositata in data 26/05/2020 (prot. n. 1644 del 26.05.2020) dal Dott. **Roccaforte Daniele**, nato ad Alcamo (TP) il 28/01/1988, iscritto al **N. 2758** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere la revoca - con decorrenza dal 26.05.2020 - dell'autorizzazione, concessa con delibera del 21.03.2019, ad esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato Galbo Vito nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge n. 247/2012.

Il Consiglio, presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che il Dott. **Roccaforte Daniele** è iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, giusta delibera consiliare del 30/03/2017 e che lo stesso è stato ammesso ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 21.03.2019- in sostituzione dell'avvocato Galbo Vito nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

DELIBERA

di revocare l'abilitazione concessa al Dott.**Roccaforte Daniele**, nato ad Alcamo (TP) il 28/01/1988, all'esercizio l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in sostituzione dell'avvocato Galbo Vito.

Per gli effetti di cui sopra dispone la cancellazione dall'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge del Dott. **Roccaforte Daniele**, nato ad Alcamo (TP) il 28/01/1988, il quale potrà mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati fino a quando lo stesso non supererà l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Dispone che il presente provvedimento venga notificato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Galbo Vito.

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocato: Dott.ssa **Rotolo Silvia**, nata ad Erice (TP) il 02/11/1994, iscritta al N. 2838 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2018, Dott.ssa **Bianco Valeria**, nata ad Erice (TP) il 18/07/1987, iscritta al N. 2835 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2018, Dott.ssa **Grimaldi Karin**, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990, iscritta al N. 2840 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2018, Dott.ssa **Marino Vanessa**, nata a Salemi (TP) il 06/09/1993, iscritta al N. 2846 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 13/11/2018 e Dott.ssa **Di Stefano Paola Luisa Sofia**, nata ad Erice (TP) il 31/03/1990, iscritta al N. 2839 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2018, le quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica. Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze pervenute dai praticanti avvocati di seguito indicati:

**1)** Con istanza del 25/05/2020, la Dott.ssa **Riggio Lea Fabiola**, nata a Salemi (TP) il 05/10/1991, iscritta al N. 2881 del Registro Praticanti Avvocati con anzianità 10/10/2019 ed ammessa a far data dal 09/01/2020 ad espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, ha richiesto di essere esonerata, ai sensi dell'art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

**2)** Con istanza del 13/05/2020, il Dott. **Guarnotta Franco**, nato ad Erice (TP) il 21/05/1994, iscritto al N. 2911 del Registro Praticanti Avvocati con anzianità 14/04/2020 ed ammesso ad espletare il tirocinio presso lo studio dell'Avv. Guarnotta Roberto, ha richiesto di integrare - a far data dal 3/6/2020 - la pratica presso lo studio dell'Avv. Donatella Buscaino, in ragione delle diverse specializzazioni dei due professionisti. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTA PARERE)**, il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la richiesta 4/11/2019 di pronuncia dell'Avv. ===== sulla incompatibilità o meno, con l'esercizio della professione forense, della carica di vice presidente e di socio di un'associazione culturale e di promozione sociale senza fini di lucro. Comunica di avere esaminato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione =====, che l'Avv. ===== aveva inoltrato in data 17/1/2020 ad integrazione dell'originaria richiesta, e di essere pervenuta alla conclusione che si ravvisi un'ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione forense per le ragioni contenute nel parere depositato agli atti dell'ufficio.

Il Consiglio, letta la richiesta datata 4/11/2019 di pronuncia dell'Avv. ===== sulla incompatibilità o meno, con l'esercizio della professione forense, della carica di vice presidente e di socio di un'associazione culturale e di promozione sociale senza fini di lucro, esaminato lo statuto

e l'atto costitutivo dell'associazione culturale e di promozione sociale =====, visto il parere del Consigliere Segretario, ad unanimità, delibera quanto segue.

L'esame della fattispecie sottoposta alla attenzione del Consiglio dell'Ordine non può prescindere dalla ratio sottesa agli art. 18 della L. 31/12/2012 n. 247.

L'art. 18, lett. b), stabilisce che la professione forense "**è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.**"

Inoltre, il disposto normativo di cui all'art. 18 della L. 247/2012 circoscrive l'incompatibilità fra professione forense e cariche sociali alle sole ipotesi in cui il soggetto sia titolare di effettivi poteri gestionali, non riconoscendo alcuna condizione di incompatibilità qualora le sue funzioni fossero di mera rappresentanza.

Pertanto, richiamati gli articoli dello statuto dell'associazione che seguono, in quanto rilevanti:

**Art. 3 Scopi: Sono compiti dell'Associazione:**

- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, **potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile necessaria e pertinente;**

- **porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutici e/o collegate**, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Da quanto precede e tenuto conto che Ella risulta essere componente del Consiglio direttivo dell'Associazione, rivestendo la carica di vice presidente, il Consiglio ha ritenuto che, oggettivamente, sussista, nel caso di specie, una ipotesi di incompatibilità che non consente il mantenimento della predetta carica in funzione degli scopi sopra richiamati che l'ente si prefigge, unitamente a tutti altri di nobile profilo.

Concludendo, il Consiglio dell'Ordine dichiara che l'esercizio della professione forense è incompatibile, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L. 31/12/2012 n. 247, con la carica di vice Presidente dell'associazione culturale e di promozione sociale "=====.

Manda al Segretario per la comunicazione del parere all'interessata.

\*\*\*\*\*

**Si dà atto che alle ore 11,15 prende parte alla seduta il Consigliere Avv. Michele Guitta e che, quindi, partecipano alla riunione n. 9 consiglieri.**

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE)**, il Consigliere Avv. Maria Orlando introduce l'argomento riguardante la delibera del C.N.F. n. 168 del 20.03.2020 e la sua applicazione in riferimento alla formazione continua., come da FAQ formazione inviate dal CNF. Il Consiglio prende atto e dà incarico al Consigliere Avv. Orlando Maria di predisporre una circolare informativa agli iscritti.

- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 4/6/2020, ha comunicato di avere attivato l'account della piattaforma Microsoft Teams per la formazione, che potrà essere utilizzata per gli eventi in remoto che organizzerà l'Ordine con un massimo di 250 persone in contemporanea. La piattaforma potrà essere utilizzata anche per le lezioni della Scuola Forense e per ogni altra esigenza che avranno gli organismi afferenti all'Ordine ed i Comitati pari opportunità. Il Consiglio prende atto e nomina responsabile della procedura il Consigliere Avv. Michele Guitta.

**ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:**

- La Camera Civile di Trapani, con istanza dell'11/06/2019, ha richiesto l'accREDITAMENTO del convegno dal titolo "Il processo civile al tempo del Covid-19" in programma il prossimo 26 giugno 2020 (relatrice: Dott.ssa Daniela Galazzi, Magistrato del Tribunale di Trapani e due avvocati). L'evento formativo si svolgerà in modalità e-learning utilizzando la piattaforma webinar. Nella medesima nota, viene richiesto al Consiglio di valutare la possibilità di patrocinare l'iniziativa sostenendo parte dei costi previsti per la sua organizzazione con la concessione di un contributo economico. Il Consiglio, vista la delibera n. 193 del 20.04.2020 del CNF che in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, ha autorizzato gli Ordini Territoriali a determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, delibera l'accREDITAMENTO dell'evento formativo con il riconoscimento di n. 3 c. f.. Rinvia ogni decisione in merito alla concessione di un contributo economico stante l'assenza del Consigliere Tesoriere.

**ESONERI OBBLIGHI FORMATIVI:**

===== omissis =====

\*\*\*\*\*

**RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:**

===== omissis =====

\*\*\*\*\*

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (**TRIBUNALE DI TRAPANI**), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente del Tribunale di Trapani, con nota del 5 maggio 2020, ha trasmesso la bozza delle misure organizzative dell'attività giudiziaria sino al 31 luglio 2020. Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*

Si dà atto che alle ore 11,56 il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta abbandona la seduta e che, pertanto, risultano presenti n. 8 consiglieri.

\*\*\*\*\*

§ Si passa, quindi, alla trattazione dell'ottavo punto posto all'O.d.G., precedentemente rinviato alle ore 12,00, (**PROCEDURA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'ALBO AVVOCATI**) e il Consigliere Segretario riferisce che in relazione alla prefissata audizione delle ore 12,00, l'Avv. =====, con pec inviata in data odierna alle ore 10,05, ha comunicato di essere impossibilitato a presenziare alla seduta per motivi di salute, =====. Il Consiglio, vista la pec e la documentazione allegata, sentito telefonicamente l'iscritto, rinvia l'audizione dell'Avv. ===== alla seduta del 25 giugno 2020 ore 14,00.

Manda al Segretario per le comunicazioni consequenziali all'interessato.

\*\*\*\*\*

§ Si passa, quindi, all'esame del diciottesimo punto dell'ordine del giorno (**ACCESSO AGLI ATTI**) ===== OMISSIS =====

\*\*\*\*\*

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (**CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA**), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =====, con nota del 19/05/2020, ha presentato una segnalazione nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rubricare la segnalazione nei confronti dell'Avv. =====al **N. 14/2020 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e dispone, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'Avv. =====.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al ventesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE)**, il Consigliere Segretario comunica che il C.N.F., con nota del 05.06.2020, ha trasmesso copia della delibera n. 208 del 4 giugno 2020 con la quale i Consigli dell'Ordine sono stati autorizzati, previa assunzione di apposita da adottarsi entro il 30 giugno 2020, a differire al 30 settembre 2020 l'assemblea per l'approvazione del conto consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020. Il Consiglio rinvia ogni decisione alla seduta del 25 giugno 2020.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al ventunesimo punto posto all'O.d.G. (AIGA SEZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI)**, il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Giuseppe Coppola, in qualità di Presidente dell'A.I.G.A. Sez. Trapani, con nota del 03.06.2020, ha comunicato l'avvenuta costituzione della sezione provinciale di Trapani dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, chiedendo l'inserimento del logo e del link nel sito del COA. Il Consiglio prende atto ed autorizza la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine del logo e del link di rimando al sito web della Sezione trapanese dell'AIGA.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al ventiduesimo punto posto all'O.d.G. (CONVENZIONI)**, il Consigliere Segretario comunica che il Poliambulatorio San Michele s.r.l., con sede in Trapani, Via Nausica 33/41, nella persona dell'A.U. Sig. Armando Segalotti, ha trasmesso la proposta di convenzione con la quale viene offerta la possibilità agli iscritti all'Ordine ed ai propri familiari di effettuare prestazioni medico specialistiche e diagnostiche (ad eccezione di quelle relative alla cardiologia, chirurgia plastica, medicina del lavoro, neurochirurgia, neurologia) usufruendo di uno sconto del 15 % sul tariffario previsto. La convenzione avrà validità sino al 31.12.2020 ed è eventualmente rinnovabile annualmente, previo accordo tra le parti. Il Consiglio autorizza la sottoscrizione della convenzione e la successiva pubblicazione sul sito. Dispone altresì l'inoltro di apposita comunicazione agli iscritti.

\*\*\*\*\*

**Si dà atto che alle ore 12,30 il Consigliere Avv. Giacoma Castiglione abbandona la seduta e che, quindi, sono presenti n. 7 consiglieri.**

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al ventitreesimo punto posto all'O.d.G. (SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI ISCRITTI), si dà atto che il Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio dichiara di astenersi dalla trattazione del punto.**

Il Consigliere Avv. Orlando Maria ripropone all'esame del Consiglio la nota in data 30.04.2020 degli Avvocati Vincenzo Esposito e Vito Sergio Sciuto, che hanno ritenuto denigratori nei confronti della classe forense e irrispettosi dell'autonomia e della dignità della professione di avvocato i contenuti dei servizi giornalistici trasmessi dall'emittente Telesud3 s.r.l., editrice delle testate giornalistiche Notiziario Telesu3 srl e Telesudweb, sulla vicenda processuale del loro cliente sen. Vincenzo Santangelo. Il Consiglio, sentito il relatore Avv. Maria Orlando, previa astensione del Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio, dopo ampia discussione, approva il testo della nota di riscontro, che qui di seguito si riporta integralmente:

*Spett.le Emittente*

*nella mia qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, mi corre l'obbligo di significarVi che in data 29.04.2020 è pervenuta al Consiglio una nota a firma degli Avv.ti Vincenzo Esposito e Sergio Sciuto, con la quale sono state segnalate le dichiarazioni rese dal Dott. Massimo Marino, Presidente della Vs. Emittente, in data 22.04.2020 e relative ad un'articolata e complessa vicenda giudiziaria che ha, quale Vs. controparte, il Senatore della Repubblica Vincenzo Maurizio Santangelo.*

*E' necessario premettere che in ossequio alle norme del Codice Deontologico l'Avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza, scevra da condizionamenti di ogni genere e soprattutto da interessi personali; ed è principio generale che la difesa tecnica deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, correttezza, dignità e decoro, in quanto l'attività difensiva ha un rilievo costituzionale e sociale.*

*Tanto premesso, non posso non osservare che le dichiarazioni del Vs. Presidente, offerte alla lettura mia e del Consiglio dell'Ordine, sottintendono l'identificazione tra la parte processuale ed i suoi difensori officiati di accudire alla difesa del proprio cliente, Vs. avversario nella contesa processuale avanti all'organo giurisdizionale preposto.*

*Affermare poi che gli Avv.ti Vincenzo Esposito e Sergio Sciuto abbiano trovato ricetto, per la difesa del proprio cliente, "nel più sgradevole e denunciato dei privilegi della vecchia politica" oltrepassa il diritto di critica.*

*Non posso, infatti, non rammentare che il compito preminente e nobile dell'Avvocato è quello di assicurare al proprio patrocinato la corretta applicazione della Legge nei suoi confronti; abdicare a tale funzione di garanzia lo esporrebbe alle conseguenze che, per quanto ovvie, ometto di elencare.*

*Ne consegue, nella circostanza che li ha occupati, che gli Avvocati Vincenzo Esposito e Sergio Sciuto ben non avrebbero assolto al loro ufficio ove non avessero invocato l'applicazione di norme di una legge ancora oggi vigente, a nulla rilevando il gradimento o meno dei principi che la ispirano.*

*Poiché compito mio e del Consiglio dell'Ordine è quello di garantire la piena autonomia ed indipendenza dell'Avvocato nell'esercizio della sua professione libera da qualsiasi condizionamento o pressione nonché l'integrità del decoro che essa merita, non posso trascurare di sindacare l'affermazione prima citata.*

*Comprendo comunque che le espressioni ed i toni usati dal Vs. editore nell'articolo citato possano essere stati la conseguenza del personale coinvolgimento emozionale nel giudizio.*

*Tanto precisato, sono certo che il Vs. editore saprà porre rimedio a quanto accaduto così come sono altrettanto certo che nel futuro non si avranno da parte Vs. remore nel preservare il decoro della nostra professione da possibili illazioni.*

*Distinti saluti.*

Il Consiglio dispone la trasmissione della nota all'emittente Telesud 3 s.r.l..

\*\*\*\*\*

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Ciaravino